



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

composta da

dr. Francescopaolo **PANARIELLO** - Presidente
dr.ssa Donatella **CASABLANCA** - Consigliere
dr. Fabrizio **RIGA** - Consigliere estensore

all'udienza di discussione del 21.11.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 2739/13 R.G.

TRA

Inpgi – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola;
elett.te domicil. in Roma, Via Nizza, n. 35
rapp. e dif. dall'Avv.to Bruno Del Vecchio
giusta procura in atti

APPELLANTE

E

s.r.l.;

elett.te domicil. in Roma, Via Lavinio, n. 15
rapp. e dif. dagli Avv.ti Giovanni Bizzarri e Gaetano Abela
giusta procura in atti

APPELLATO

Oggetto: appello contro la sentenza del 14.11.2012 del Tribunale di Roma.

Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 08.05.2013 l'Inpgi proponeva appello avverso la sentenza emessa il 14.11.2012, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 145.447,00, oltre accessori, a titolo di contributi e sanzioni dovuti in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi da giugno 2003 ad agosto 2008 con i giornalisti
, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'Inpgi al pagamento delle spese processuali.

L'appellante contestava la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di prime cure, sostenendo che una sua corretta valutazione avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi.

Si costituiva in giudizio la società s.r.l., la quale sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.

Concesso termine per note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e dev'essere accolto.

Con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato intimato alla società s.r.l. il pagamento della complessiva somma di € 145.447,00 a titolo di contributi obbligatori, interessi e sanzioni dovuti per il periodo giugno 2003 / agosto 2008 relativamente alla posizione dei collaboratori
e
, tutti giornalisti pubblicisti reclutati dalla società con contratti di collaborazione autonoma e ritenuti, invece, dall'Istituto, collaboratori fissi () o redattori
, quest'ultimo con rapporto part-time al 50%) della testata giornalistica
, rivista della Direzione Agricoltura della
, e di altre numerose altre pubblicazioni edite occasionalmente dalla società.

Il decreto è stato emesso sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo n. 83/08, eseguito nei confronti di dal 09.06.2008 al 10.10.2008 ed invano impugnato in via amministrativa dalla società.

Il Tribunale, escussi quattro testimoni, ritenuto che *“dalle dichiarazioni testimoniali non sono emersi (...) elementi sufficienti a ritenere sussistente tra i singoli lavoratori e la società opponente un rapporto di lavoro subordinato”*, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'Inpgi al pagamento delle spese di lite.

L'Inpgi contesta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di prime cure, sostenendo che una corretta valutazione della documentazione prodotta e delle deposizioni rese dai testimoni escussi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere la fondatezza della pretesa dell'Istituto.

La censura è fondata.

Nel verbale di accertamento ispettivo si afferma che *“l'attività giornalistica si è (...) realizzata attraverso l'inserimento stabile e funzionale nell'organizzazione della società, implicante la continua messa a disposizione a favore della stessa delle energie lavorative”*. Quanto, in particolare, alla posizione di _____, nel verbale si afferma che il _____ *“ha svolto attività giornalistica di tipo subordinato dal 01/06/2003 al 31/05/2005 con riferimento al contratto di appalto stipulato dalla società con la Regione Lombardia per la realizzazione della rivista mensile _____”*: infatti, *“in un primo tempo il giornalista (...) ha realizzato i progetti editoriali che hanno permesso l'aggiudicazione del bando regionale e ha svolto tutto il lavoro di impaginazione della rivista, la titolazione e la realizzazione dei testi. Successivamente (...) ha (...) svolto funzioni di coordinamento redazionale”*. Quanto alla posizione di _____, nel verbale si afferma che la giornalista lavora per la società dall'aprile 2001 *“con impegno quotidiano e a tempo pieno presso gli uffici redazionali e sotto il coordinamento del giornalista _____ e della sig.ra _____”* e *“dal maggio 2003, in concomitanza con l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione della rivista mensile _____, ha continuato a svolgere attività giornalistica a tempo pieno per cinque giorni la settimana, rispettando un preciso orario di lavoro (dalle 09,00 alle 18,00), seguendo la realizzazione dei numeri dalla progettazione alla consegna delle bozze, raccogliendo il materiale necessario alla stesura degli articoli, scrivendo, facendo cucina redazionale e coordinando anche l'attività di collaboratori esterni, presenziando, oltre che presso gli uffici della società, anche presso gli uffici della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia”*. Quanto, invece, alla posizione di _____, nel verbale si afferma che da giugno 2004 al 30 aprile 2008 la giornalista *“ha svolto attività giornalistica quotidiana e a tempo pieno occupandosi di stesura testi, di editing, di cucina redazionale, di realizzazione interviste, partecipando a riunioni di redazione per la rivista mensile _____ e per altre innumerevoli iniziative e pubblicazioni editoriali a contenuto giornalistico”*, con *“un impegno quotidiano e a tempo pieno presso la redazione di Garlasco con orario di lavoro dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00”*. Quanto, infine, alla posizione di _____, nel verbale si afferma che il giornalista *“dal 12 aprile 2007 svolge funzioni di impaginazione*

grafico-giornalistica, di editing e di titolazione per il settimanale
 , giornale che viene impaginato [da . . .] in virtù di contratto di
 fornitura di servizi con la società . . . s.r.l.", ricoprendo, altresì, (per conto di
 . . .) il ruolo di vicedirettore della testata (circostanza che ha indotto gli ispettori
 Inpgi a considerare il suo rapporto con . . . come un rapporto di lavoro
 subordinato part-time al 50%) (cfr. doc. n. 1) fascicolo Inpgi di primo grado).

Le conclusioni alle quali sono giunti gli ispettori dell'Inpgi trovano il proprio
 fondamento, in primo luogo, nelle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori interessati
 dall'accertamento ispettivo, nonché dai loro colleghi di lavoro.

Tra le dichiarazioni rese, particolarmente significative appaiono, ad avviso di
 questo Collegio, quelle del giornalista . . . , il quale in data 04.07.2008 ha
 dichiarato: "io sono stato il solo realizzatore dei progetti editoriali che hanno
 permesso l'aggiudicazione del bando regionale (...) Io sono colui che ha indicato in
 (...) la figura del direttore, lasciando al sottoscritto il ruolo di
 caporedattore, sintetizzato nella gerenza del mensile come coordinamento
 redazionale. Per questo motivo presso la redazione di . . . è stata
 identificata una mia postazione di lavoro, dove svolgevo parte del lavoro di
 impaginazione, tutto il lavoro di titolazione della rivista, oltre alla realizzazione dei
 testi, circa il 60%, che in massima parte eseguivo fuori dalla redazione e cioè presso
 la mia abitazione. Presso la sede di . . . avvenivano le riunioni per la
 impostazione grafica della rivista, il cosiddetto "timone", effettuata da me e
 . . . alla presenza di . . . e
 . . . (...) e . . . hanno iniziato a scrivere in
 un giornale da me diretto, il solito . . . , come corrispondenti da
 Garlasco (...) Dopo aver svolto numerose mansioni in . . . (ad esempio la
 rivista . . .) è stata poi inserita da me nel bando per
 . . . nel ruolo di giornalista staccata presso gli uffici regionali, anello
 di congiunzione tra la Regione e la società . . . nel
 2005 è tornata a Garlasco in . . . (...) Da allora è rimasta in un rapporto
 di assoluta dipendenza della società, scrivendo in pratica tutti i testi delle
 [pubblicazioni] della società stessa ed essendo di fatto una sorta di ghost writer della
 proprietaria di . . . , scrivendo per lei persino gli editoriali
 apparsi sul settimanale a firma . . . Lo stesso anche nel settimanale
 dal marzo 2007 al marzo 2008" (cfr. all. 4) al verbale
 ispettivo).

Le dichiarazioni del . . . trovano significativi elementi di riscontro nella
 documentazione acquisita dagli ispettori dell'Inpgi.

Infatti, nel "colophon" della rivista . . . viene
 indicato come responsabile del "coordinamento redazionale" (cfr. doc. n. 9)
 fascicolo Inpgi di primo grado).

Inoltre, nel "timone" del numero di marzo 2005 della rivista, si prevede l'inserimento di un articolo del . dal titolo (provvisorio) "premio unico: tutto quello che gli agricoltori devono sapere prima del 15 maggio", di un articolo della . dal titolo (provvisorio) "PSR, in programma la riapertura di alcune misure" e di un articolo della . dal titolo "on line la denuncia di taglio informatizzata" (cfr. all. n. 8) verbale ispettivo).

Le mail prodotte dimostrano inoltre che tutti e tre i giornalisti partecipavano alle riunioni convocate mensilmente presso la redazione di Garlasco per la preparazione dei nuovi numeri della rivista.

Ad esempio, nella mail del 20.01.2005 (collaboratrice della) comunica al , alla ed alla la convocazione "per giovedì 27 gennaio 2005, alle ore 11, presso gli uffici della Promopavese a Garlasco per disegnare le griglie del numero , febbraio 2005" e nella mail del 16.02.2005 la comunica ai predetti che l'appuntamento "per disegnare le griglie del numero di marzo 2005 è fissato per venerdì 18 febbraio 2005, alle ore 14 presso gli uffici della s.r.l."

Significativa appare, al fine di comprendere il tipo di prestazioni richieste ai tre giornalisti, anche la mail del 06.04.2005, nella quale la segnala al , alla e alla l'esigenza che "le pagine di aprile (anche se non tutte ultimate) vengano titolate nella giornata di mercoledì prossimo, per consegnare un primo giro di bozze giovedì, in occasione del timone di maggio", così come significative sono la mail del 12.06.2007 in cui : segnala la temporanea assenza del personale addetto alle pulizie ed invita, perciò, i componenti della redazione a "pulire la propria postazione di lavoro alla fine della giornata di lavoro", nonché, a rotazione, ingresso ed uffici e la mail del 23.02.2005 in cui la chiede, tra l'altro, al "di render[si] disponibile nel caso in cui ci fossero da realizzare servizi all'ultima ora".

Dalla documentazione in atti risulta anche che la era presente quotidianamente in redazione e quotidianamente era tenuta a compilare un modulo (time sheet) diviso per fasce orarie, nel quale indicare l'attività svolta e l'orario di entrata e di uscita dal lavoro (cfr. doc. n. 4) fascicolo Inpgi di primo grado).

Rebus sic stantibus, credibili appaiono anche le dichiarazioni rese agli ispettori Inpgi dalla e dalla .

La prima, in particolare, ha dichiarato: "il mio rapporto di collaborazione con Promopavese è iniziato nel 2001 ed è proseguito fino al gennaio 2006. Inizialmente mi sono occupata della realizzazione di prodotti editoriali vari (...) con impegno quotidiano a tempo pieno presso gli uffici della redazione di Pavia (...) Dal maggio 2003 la redazione ha iniziato la realizzazione del mensile per

conto di Regione Lombardia. Il mio impegno s'è mantenuto a tempo pieno per 5 giorni a settimana, rispettando un orario di lavoro dalle 9/9,30 alle 18 ed oltre (...)
Per [redatto] seguivo sostanzialmente la realizzazione dei numeri, dalla progettazione alla consegna delle bozze. Mi occupavo quindi di raccogliere il materiale necessario a realizzare gli articoli, realizzavo io stessa parte degli articoli, mi occupavo della cucina redazionale e della correzione bozze, nonché coordinavo, ove necessario, gli altri collaboratori. Oltre a me lavorava a [redatto], seguendo gli stessi orari a tempo pieno, 5 giorni a settimana, con una postazione di lavoro presso gli uffici della [redatto], mentre io svolgevo l'attività redazionale anche presso gli uffici della Direzione Agricoltura della Regione Lombardia (...) [le] riunioni cosiddette di Timone (...) erano mensili e servivano a progettare il numero [della rivista] (...) [redatto] coordinava costantemente la redazione, dalla progettazione alla stampa; insieme a [redatto], seguiva il nostro lavoro e ci dava indicazioni su contenuti e tempistica del lavoro stesso".

A sua volta, [redatto] ha dichiarato: "ho iniziato a collaborare con la società [redatto] Comunicazione a decorrere dal mese di giugno 2004 fino al 30 aprile 2008. In questo periodo mi sono occupata: - per la pubblicazione [redatto] stesura testi, editing, cucina redazionale, interviste, partecipazione a riunioni redazionali e in Direzione Generale Agricoltura (...) Nello svolgimento della mia attività garantivo una presenza quotidiana presso la redazione di Garlasco dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00. Per tutto il periodo ho avuto una postazione fissa di lavoro, con un computer in rete collegato al server aziendale. Sono sempre stata compensata con un fisso mensile (...) La sig.ra [redatto] ha svolto attività giornalistica quotidiana e a tempo pieno presso la Direzione Generale Agricoltura, con una propria postazione fissa, occupandosi della stesura pezzi e assumendo un ruolo chiave nella programmazione e nello sviluppo del prodotto editoriale. Normalmente avevamo contatti telefonici quotidiani per interfacciarci e allinearci sul lavoro. Relativamente alla posizione del Sig. [redatto], confermo che presenziava alla riunione di timone in DGA a Milano e alle riunioni redazionali; si occupava di interviste, stesura pezzi, titolazione, era presente presso la redazione di Garlasco mediamente per svolgere l'attività di titolazione".

Quanto alla posizione di [redatto], la [redatto] ha dichiarato che il "dall'aprile 2007, in concomitanza con l'assunzione della direzione dell' [redatto] da parte di [redatto], ha cominciato a frequentare quotidianamente la redazione a tempo pieno, con le seguenti attività: impaginazione, stesura pezzi, interviste, coordinamento collaboratori, titolazione".
a sua volta, ha dichiarato: "sono membro del CDA della società [redatto] s.r.l. che si occupa di impaginare l' [redatto] nelle giornate di lunedì e martedì. Per questa attività mi avvalgo del Signor [redatto], che ha un contratto di lavoro a progetto con [redatto] s.r.l. (...) deve essere in ufficio nelle

giornate di lunedì e martedì per la chiusura del giornale e a volte in settimana, qualora ci fosse la necessità di commissionare altri eventuali lavori", circostanza confermata agli ispettori Inpgi anche da _____, collaboratrice del settimanale _____, la quale, sul punto, ha dichiarato che "la realizzazione del giornale veniva eseguita principalmente il lunedì ed il martedì". Lo stesso _____ ha, poi, confermato di avere stipulato nell'aprile 2007 "un contratto a progetto con la società _____ alla quale è stata affidata l'impaginazione del giornale edito (...) da _____" (cioè dell'Informatore _____) ed ha precisato di avere, perciò, da allora, "due rapporti di lavoro, uno con Promopavese con il quale impagin[a] l' _____ ed uno con _____ per il quale svolg[e] la funzione di vicedirettore" e di lavorare a tempo pieno "nei locali di _____", dove dall'aprile 2007 è stata trasferita la redazione del settimanale.

D'altronde, il contenuto dell'attività svolta dal _____ per _____ risulta dallo stesso contratto di lavoro a progetto stipulato con la società il 12.04.2007, con il quale al _____ viene affidato l'incarico di provvedere alla "realizzazione grafica, impaginazione, editing dei testi e titolazione del giornale" (cfr. doc. n. 10) fascicolo _____ di primo grado).

Il quadro emerso dal materiale raccolto nel corso dell'accertamento ispettivo non è stato affatto smentito, ad avviso del Collegio, dalle deposizioni dei quattro testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado.

Infatti, la deposizione della teste _____ (la quale ha dichiarato: "ho lavorato per la _____ per tre anni a partire dall'aprile 2005 al 2008 circa. Io ero grafica pubblicitaria. _____ lavorava alla _____, faceva testi e correggeva le bozze (...) Sia io che _____ lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00 (...) Questi orari erano a noi imposti da _____ e _____ (...) erano stati a noi comunicati oralmente, poi furono inseriti dei time sheet, in base ai quali dovevamo giustificare ogni mezz'ora che tipo di lavoro stavamo svolgendo (...) _____ aveva una sua postazione fissa con il suo computer e ci lavorava solo lei. _____ faceva i testi di tutto quello che di volta in volta veniva richiesto (...) Se mancavamo un giorno dovevamo comunicare l'assenza, senza portare un certificato medico (...) _____ (...) l'ho visto arrivare alla _____ nell'arco dell'ultimo anno in cui lavoravo io, è arrivato perché gestiva i testi dell' _____ (...) scriveva articoli, testi, faceva le interviste (...) Inizialmente aveva un computer portatile della _____ perché il computer fisso era da sistemare, poi anche lui ha avuto una sua postazione fissa con un computer (...) _____ l'ho vista molto poco perché gestiva il giornale verde dalla Regione per cui era sempre in Regione") è sostanzialmente conforme a quanto emerso nel corso dell'accertamento ispettivo, il che induce il Collegio a ritenere attendibile la teste, pur avendo la stessa un contenzioso in corso con _____; la deposizione del teste _____ è ininfluente, avendo il teste lavorato con _____ per appena sette giorni per un progetto

(“rivisitazione di marchi di una società brasiliana”) che riguardava tutt’altro; il teste
 , libero professionista chiamato da “a disegnare il
 giornale”, ha, a sua volta, confermato il ruolo di caporedattore del (“lo stesso
 mi diceva gli argomenti e mi dava indicazioni di come doveva essere disegnata la
 parte di pagina relativa ai vari argomenti (...) Io andavo una volta al mese alla sede
 della i a Garlasco per poche ore al giorno e qualche volta (...) il
 veniva nel mio studio a Milano”) e la costante presenza, in redazione, in occasione
 delle sue visite, della e della (“la ascoltava
 tutto quello che mi ordinava il (...) Lo stesso ruolo e compito veniva svolto
 dalla , cioè ascoltava quanto realizzato [o meglio concordato] da me ed
 il ”; quanto, infine, alla teste , la stessa è inattendibile sia quando
 afferma che il “non aveva una funzione di coordinamento redazionale” per
 , sia quando afferma che “la non aveva una redazione”,
 trattandosi di circostanze ampiamente smentite dal restante materiale istruttorio.

Ciò posto, correttamente l’Inpgi ha considerato di natura subordinata i rapporti
 di lavoro instaurati con dai quattro giornalisti, essendo emersi
 dall’istruttoria la presenza di tutti gli indici (continuatività del rapporto, pieno
 inserimento del lavoratore nell’attività redazionale, utilizzazione di strumenti di
 lavoro forniti dalla casa editrice, preposizione in via stabile a settori di informazione,
 disponibilità a svolgere, in caso di necessità, compiti diversi ed ulteriori rispetto a
 quelli abituali) rivelatori della natura subordinata del rapporto (in tal senso, tra le
 altre, cfr. Cass. Lav., 23.09.2005, n. 18660; Cass. Lav., 29.08.2011, n. 17723; Cass.
 Lav., 07.10.2013, n. 22785), così come corretta è la qualifica (redattore) attribuita ai
 giornalisti , e , considerata la quotidianità della loro
 prestazione (seppure, nel caso del , part-time, in quanto limitata alla sola
 impaginazione del settimanale Il). Suscita, piuttosto, perplessità la
 qualifica (collaboratore fisso) attribuita dall’Inpgi al , essendo emerso in modo
 inequivoco il suo ruolo di capo redattore del periodico ; trattandosi,
 tuttavia, di errore che comporta un minore aggravio contributivo per la società, lo
 stesso non rileva ai fini della definizione del gravame.

Ciò posto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è affatto vero
 che “per tutti i suddetti lavoratori è emerso che non svolgevano la propria attività
 lavorativa presso la società, né abbiano mai utilizzato strumenti dell’azienda (...) non
 erano tenuti ad un orario fisso (...) non vi era obbligo di stare a disposizione
 della redazione una volta redatto un articolo”, mentre il fatto che gli stessi “non
 avevano alcun obbligo di esclusiva con la società opponente” o che “svolgevano
 altre attività lavorative” è irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto;
 erronea, perciò, ad avviso del Collegio, è la conclusione alla quale giunge il giudice
 di prime cure, laddove afferma che “ciò che difetta (...) è il vincolo di dipendenza,
 inteso nella persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di
 porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre
 disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive”, così come erronea

è l'affermazione che *“il prestatore d'opera era libero di sottrarsi a propria discrezione all'adempimento della obbligazione fondamentale assunta”*.

Per quanto, invece, riguarda la dedotta erroneità della quantificazione delle sanzioni (eccezione sollevata, in subordine, da _____ nel giudizio di primo grado e riproposta dalla società in appello ai sensi dell'art. 346 C.P.C.), l'affermazione secondo la quale *“l'Istituto ha provveduto al calcolo delle sanzioni relative alle posizioni contributive sulla base dei criteri dettati dalla legge n. 662/96 e successive modificazioni, anziché adottare i criteri più favorevoli previsti dalla legge n. 388/2000”* è solo parzialmente corretta, in quanto dal verbale ispettivo in atti risulta che l'Istituto ha applicato l'uno o l'altro regime sanzionatorio a seconda del periodo di scopertura contributiva; infatti, il regime sanzionatorio più favorevole previsto dalla L. n. 388/2000 è applicabile all'Inpgi soltanto per i periodi di scopertura contributiva successivi al 09.02.2005, avendo i Ministeri vigilanti bocciato le delibere Inpgi che prevedevano l'applicazione retroattiva del nuovo regime.

Né potrebbe, in senso contrario, sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 116 L. n. 388/2000, atteso che *“in caso di omesso a ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Inpgi, privatizzato ai sensi del d.lgs n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116) – deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 509 del 1994 (...) – pur avendo l'istituto l'obbligo, alla stregua dell'art. 76 della predetta legge n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatorie, sia generali che sostitutive”* (Cass. Lav., 12.05.2006, n. 11023; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 16.10.2007, n. 21612, Cass. Lav., 06.06.2011, n. 12208, nonché, da ultimo, Cass. Lav., 19.01.2016, n. 838).

Quanto, infine, alla possibilità di considerare liberatori, alla stregua dell'art. 116 CO. 20 L. n. 388/2000 (ai sensi del quale *“il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme indicate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”*), i versamenti (asseritamente) eseguiti dalla società all'Inps relativamente alla posizione del _____, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'applicazione della norma, atteso che l'attività svolta dal _____ (*“realizzazione grafica, impaginazione, editing dei testi e titolazione del giornale”*), stando a quanto

previsto dallo stesso contratto di lavoro a progetto stipulato dalla società) è inequivocabilmente un'attività di natura giornalistica. In ogni caso, manca la prova dei versamenti asseritamente eseguiti.

Resta fermo, ovviamente, il diritto della società di recuperare presso l'Inps i contributi eventualmente versati con riferimento alla posizione del giornalista.

Alla luce delle considerazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta dalla società s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 2328/09, emesso dal Tribunale di Roma in data 15.04.2009, deve, pertanto, essere respinta.

Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

P. Q. M.

La Corte

in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta dalla società s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 2328/09, emesso dal Tribunale di Roma in data 15.04.2009;

condanna l'appellata alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi € 4025,00 per il primo grado ed € 3800,00 per l'appello, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Roma, 21.11.2016

Il consigliere estensore

Il Presidente

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il - 9 OTT. 2016

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO,
Maria Baldanza